## 12.6.4 Dematerializzazione delle quietanze di versamento

Il tradizionale contesto delineato dalla LCGS e dal relativo RCGS va oramai ad inserirsi nell'ambito di norme che hanno introdotto nell'ordinamento alcuni principi cardine in materia di informatizzazione delle procedure. Tra queste hanno, in particolare, rilevanza il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive modificazioni.

I processi di innovazione e di snellimento procedurale che interessano la Pubblica Amministrazione non possono che passare per la semplificazione documentale e la dematerializzazione degli atti nei quali si sostanzia l'attività amministrativa.

Per quanto concerne la tematica specifica delle quietanze di versamento alla tesoreria statale, il DRGS ha avviato un processo di rivisitazione nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti della Corte dei Conti, della Banca d'Italia e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che ha disegnato un innovativo processo di formazione, gestione e conservazione delle quietanze atto a consentirne la dematerializzazione.

In tale contesto è stato emanato il decreto 11 dicembre 2013 n. 141 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- A. L'articolo 1 stabilisce che le quietanze sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
- B. All'articolo 2 viene descritta la trasmissione delle informazioni sui singoli versamenti, dalla Banca d'Italia verso il DRGS, attraverso flussi telematici disciplinati da un Protocollo di intesa allo scopo concordato. L'anzidetto Dipartimento rende disponibili alla Corte dei conti le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati dalle Tesorerie come, anche, alle amministrazioni pubbliche interessate.
- C. Per quanto riguarda la documentazione che attesta l'avvenuto versamento, l'articolo 4 stabilisce che, solo nel caso di versamenti allo sportello della tesoreria statale, il versante otterrà una ricevuta, con effetto liberatorio nei confronti del debitore, nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica. Quando i versamenti siano, invece, effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la Banca d'Italia non emette documenti cartacei che attestino il versamento e, nei confronti del debitore, hanno effetto liberatorio le ricevute del versamento rilasciate da Poste italiane S.p.A., dalle banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il versamento.
- D. L'art. 5 esplicita, poi, le necessarie conseguenze della dematerializzazione delle quietanze, per quanto riguarda la documentazione a corredo dei conti giudiziali presentati sia dalla Banca d'Italia, quale tesoriere dello Stato, che dagli agenti della riscossione, statuendo come siano i flussi informatici stessi a documentare l'entrata al bilancio dello Stato e, quindi, i conti medesimi.

Nella fase iniziale, a partire dal 2 gennaio 2014, le quietanze cartacee sono sostituite da quietanze informatiche e sono in atto le azioni mirate ad ottenere l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi informatici della Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento agli elementi costitutivi delle quietanze di versamento all'erario.

Come esplicitamente previsto all'art. 1 del D.M. 141/2013, le Amministrazioni che necessitino, con riferimento ai versamenti nelle Tesorerie dello Stato, dei dati di quietanza per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, possono rivolgersi all'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato.

Dal 2 gennaio 2015 ha preso avvio una seconda fase del progetto di dematerializzazione delle quietanze di versamento all'erario, fase che prevede una sostanziale revisione del colloquio tra i

sistemi informativi della Banca d'Italia, della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti.

Le novità introdotte possono essere così riassunte:

- *EMISSIONI*. Le quietanze emesse sono arricchite di nuove informazioni dipendenti dal canale del pagamento utilizzato per il versamento. A seconda di questo, alcuni dati specifici saranno presenti sulle quietanze che, pertanto, non avranno un contenuto informativo standard se non per i consueti dati essenziali. Vengono meno le quietanze multiriga e le quietanze cumulative, per cui ogni quietanza emessa sarà costituita da una sola imputazione di bilancio ed ogni versamento effettuato tramite bollettino postale andrà a costituire un'unica quietanza.
- *VARIAZIONI*. A valere dalle emissioni in conto dall'anno 2015 in poi, è del tutto innovato il processo di modifica delle quietanze imputate al bilancio, giacché ogni variazione, di qualunque tipo, è veicolata dagli uffici del Sistema delle Ragionerie (Uffici Centrali del Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato) grazie alle prenotazioni comunicate alla Banca d'Italia attraverso il S.I.E.

La Banca d'Italia effettuerà una gestione automatica delle variazioni, mediante annullamento della quietanza originaria e predisposizione di una o più nuove emissioni; le nuove emissioni avranno data emissione pari a quella della quietanza originaria e riporteranno il riferimento alla quietanza originaria annullata, per garantirne la necessaria tracciabilità.

A fronte di ogni quietanza erariale da annullare, gli uffici di Ragioneria prenoteranno attraverso il S.I.E. una o più emissioni fino a concorrenza dell'intero importo della quietanza originaria tra:

- quietanza erario (121T);
- quietanza fuori bilancio su capo 39 (121 T TF);
- Ricevuta su conto di Contabilità Speciale (80T);
- Versamento su conto di Tesoreria Unica.

Qualora una Ragioneria debba apportare una rettifica all'imputazione e/o ai dati descrittivi (versante, codice fiscale e causale del versamento) e/o al codice del versante, può richiedere un'unica nuova emissione sostitutiva, comunicando al S.I.E. una sola prenotazione di annullamento per rettifica.

Se, invece, una quietanza debba essere modificata al fine di ripartire e/o reimputare l'importo su più quietanze di bilancio e/o fuori bilancio, le Ragionerie devono comunicare al S.I.E. una prenotazione di annullamento per reimpiego specificando se si richiede:

- 1. un reimpiego totale in bilancio (solo emissioni di quietanze 121T);
- 2. parziale in bilancio oppure fuori bilancio. In caso di reimpiego parziale in bilancio o reimpiego fuori bilancio, la Ragioneria può scegliere tra versamento su Contabilità Speciale (CS), versamento su un conto di Tesoreria Unica (TU) e, per casi diversi da una CS o conto di TU, può scegliere di richiedere un'emissione di una quietanza di Trasferimento Fondi. È inoltre consentito trasferire interamente o parzialmente una quietanza su un'altra tesoreria senza attivare un reimpiego per Trasferimento fondi, come invece previsto nella gestione vigente fino all'esercizio 2014.
- *SUDDIVISIONE*. La funzionalità di suddivisione quietanza sarà mantenuta per la gestione dei conti analitici dei debitori del Capo X, per attribuire i versamenti puntualmente alle rate o alle more ivi registrate.

## Normativa di riferimento

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;
- I.S.T. approvate con D.M. 29 maggio 2007;
- D.M. 11 dicembre 2013, n. 141;
- Circ. RGS n.7 del 10 febbraio 2014;
- Circ. RGS n. 1 del 13 gennaio 2015.